



SIULP *fi@sh*
COLLEGAMENTO
www.siuip.it - nazionale@siulp.it

del 28 luglio 2018

TARANTINO POLIZIOTTO PESTATO: SIULP, solidarietà ai Colleghi e appello a Salvini

Dichiarazioni del Segretario Generale Felice ROMANO

A nome mio personale e di tutto il SIULP esprimo solidarietà e vicinanza ai Colleghi che, questa volta a Brindisi e nel tarantino, sono stati oggetto dell'ennesima sfrontata, volontaria e violenta aggressione da parte dei soliti facinorosi con precedenti. Parimenti esprimo ferma condanna verso la politica, disattenta o sorda, che non intervenendo in merito sta alimentando un clima da far west e la convinzione della giustizia fai da te.

Un'aggressione, come dimostra il filmato tratto dalle telecamere del pronto soccorso che si è diffuso in forma virale su tutto il web, vile e ingiustificata, generata solo ed esclusivamente dalla convinzione certa della totalità impunità che si sta diffondendo sempre più tra coloro che, disconoscendo lo Stato e le sue articolazioni, disconoscono persino la funzione di polizia e quindi i poliziotti che sono chiamati a far rispettare la legge.

Grazie a questo stato di cose oggi, in Italia, registriamo un'aggressione ai danni di appartenenti alle Forze di polizia circa ogni quattro ore.

È quanto afferma Felice ROMANO, Segretario Generale del SIULP, nel commentare le ultime due aggressioni avvenute all'aeroporto di Brindisi e al pronto soccorso del nosocomio di Manduria contestualmente all'appello che lancia al Ministro Salvini affinché intervenga in sede legislativa per tutelare chi serve lo Stato poiché oltre a servirlo lo rappresenta anche.

Le immagini, sottolinea Romano, non lasciano dubbi su due punti fondamentali: il primo riguarda la gratuità e la facilità con cui l'aggressore si è scagliato contro il poliziotto, e ciò grazie alla certezza della totale impunità di cui questi delinquenti sono ormai persuasi e che anche in questa situazione emerge con forza atteso che l'aggressore del poliziotto di Manduria dopo gli immediati arresti domiciliari è già stato scarcerato non appena è arrivata la convalida dell'arresto e la fissazione dell'udienza per il prossimo 9 agosto; il secondo, invece, attiene alla necessità e all'urgenza di intervenire a livello legislativo, come si sta facendo per il reato di furto in abitazione o per lo scippo, affinché chiunque fa violenza ad un pubblico ufficiale (Forze di polizia) o ad un incaricato di un pubblico servizio (medico al pronto soccorso, autista di pullman o di taxi, insegnanti ecc.) sia punito con una pena edittale minima non inferiore ai 4 anni in modo che sconti la condanna in carcere.

Perché in democrazia, rimarca il leader del SIULP, quando lo Stato viene attaccato ha il dovere, ancor prima che il diritto, di difendersi. E lo deve fare difendendo prima di tutto quelli che lo rappresentano in ogni sua articolazione.

Conoscendo il Ministro Salvini, conclude Romano, sono certo che non tarderà ad intervenire in modo da prevedere una pena immediata e certa che ridia autorevolezza allo Stato e serenità a tutti coloro che lo servono e lo rappresentano.

Roma, 26 luglio 2018

RIORDINO: CONCORSI FASE TRANSITORIA, continua l'azione del Siulp per evitare sperequazioni e scavalchi

Di seguito alle numerose segnalazioni circa scavalcamenti che si possono registrare in sede di concorso per effetto degli errori nell'elencazione dei titoli valutabili ovvero per la mancata registrazione di alcuni titoli al foglio matricolare, il SIULP è tempestivamente intervenuto al fine di trovare una soluzione alle criticità rappresentate. In merito l'Amministrazione, che si è dimostrata da subito sensibile e pronta ad evitare che le criticità ipotizzate possano effettivamente concretizzarsi, ha inviato la risposta che si riporta di seguito che

conferma l'opera di revisione delle procedure per le trascrizioni al foglio matricolare in modo da dare risposta a tutti i quesiti che abbiamo rappresentato.

In riferimento al concorso indicato in oggetto, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che, in materia di annotazioni matricolari e conseguenti ri1essi in ambito concorsuale, sono al vaglio approfondimenti, al fine di aggiornare la circolare n. 333-A/9806.D.I del 18.11.2008 concernente le "Annotazioni matricolari", per consentire agli enti preposti una uniforme gestione dei dati.

Audizione - esame Atto del Governo n. 35 (Forze di Polizia): il 2 agosto iniziano le consultazioni

Riportiamo il testo della nota della Segreteria della I Commissione Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

Per incarico dell'on. Giuseppe Brescia, Presidente della I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati, e dell'on. Gianluca Rizzo, Presidente della IV Commissione Difesa della Camera dei deputati, si comunica che le Commissioni riunite I e IV hanno avviato l'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (Atto n. 35).

Le Commissioni hanno convenuto sull'opportunità di procedere ad un ciclo di audizioni informali sul provvedimento in oggetto, al fine di acquisire utili elementi di conoscenza e di valutazione.

In tale ambito si è convenuto di ascoltare i rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative della Polizia di Stato. Al riguardo, comunichiamo che l'audizione avrà luogo nella giornata di giovedì 2 agosto, a partire dalle ore 16.00, presso l'Aula della I Commissione, sita al IV piano di Palazzo Montecitorio, con accesso da Piazza del Parlamento, 24.

Si fa presente che per le audizioni informali non è prevista alcuna forma di resocontazione. Pur avendo carattere informale, l'audizione, ove nulla osti da parte vostra, sarà trasmessa sulla web-tv della Camera dei deputati (in base al parere espresso dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 26 giugno 2013).

Di seguito il link alla scheda del provvedimento:

<http://www.camera.it/leg18/682?atto=035&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=1#inizio>

Congedo obbligatorio e congedo facoltativo padre lavoratore ex articolo 4, comma 24, lettera a), legge 28 giugno 2012, n. 92

Riportiamo il testo della lettera inviata, lo scorso 26 luglio al Ministro per la Pubblica Amministrazione e per la Semplificazione Sen. Giulia Bongiorno

Il decreto ministeriale del 22 dicembre 2012 del Ministero del Lavoro e politiche sociali, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 febbraio 2013, ha reso operativo l'istituto previsto dall'articolo 4, comma 24, lettera a), legge 28 giugno 2012, n. 92 che ha istituito il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre, fruibili dal padre lavoratore dipendente anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.

Successivamente l'articolo 1, comma 354, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ha prorogato il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell'anno solare 2017 ed ha previsto, per l'anno solare 2018, l'aumento del suddetto congedo obbligatorio da due a quattro giorni.

Il citato art. 1, comma 354, della L. 232/2016 non ha altresì prorogato per l'anno 2017 il congedo facoltativo, ripristinandolo invece nella misura di un giorno per l'anno 2018.

Possono accedere al beneficio i padri lavoratori dipendenti anche adottivi e affidatari, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio o dall'adozione e affidamento avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013.

Tuttavia, per l'accesso al beneficio da parte dei padri lavoratori dipendenti da amministrazioni pubbliche, la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della funzione Pubblica, con parere nr. 8629 del 20 febbraio 2013, ha precisato che, alla luce di quanto disposto dall'art. 1, commi 7 e 8 della legge 28 giugno 2012, n. 92, "...la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti, delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs, nr.165 del 2001, atteso che, come disposto dall'art. 1, commi 7 e 8 della citata L. nr. 92 del 2012, tale applicazione è subordinata all'approvazione di apposita normativa su iniziativa del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione. Pertanto, per i dipendenti pubblici rimangono validi e applicabili gli ordinari istituti disciplinati nel D.lgs, nr. 151 del 2001 e nei CCM, di comparto".

Detto parere è stato richiamato anche nella circolare INPS, n. 40 del 14 marzo c.a., illustrativa dell'istituto in esame, nel capitolo ove viene definito l'ambito di applicazione del beneficio in parola.

Considerato il carattere sperimentale dell'istituto e la limitazione del suo ambito di operatività agli anni 2013 – 2015 e attualmente in regime di proroga, si comprende come in mancanza di una sollecita emanazione del provvedimento attuativo i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, compresi quelli in regime di diritto pubblico, permarrebbero in una ingiusta condizione di esclusione dall'applicazione di una normativa che riguarda diritti fondamentali ed interessi costituzionalmente protetti.

La questione, peraltro, risulta già rappresentata a codesto dicastero in data 26 giugno 2013 con la nota che, ad ogni buon fine, si allega in copia.

Considerato, pertanto, il ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, e la sua peculiare funzione di garanzia anche per quel che concerne l'omogenea applicazione della normativa statale a tutti i dipendenti pubblici, si chiede venga adottata una sollecita iniziativa allo scopo di rendere possibile l'applicazione sperimentale dell'istituto previsto dall'art. 4, comma 24, lettera a Legge n. 92/2012 a tutti i dipendenti pubblici compresi quelli del comparto sicurezza.

Attesa la specificità della materia, le implicazioni ravvisabili sotto il profilo dei diritti del personale e l'esigenza di evitare discriminazioni tra lavoratori pubblici e privati, confidiamo nella Sua attenta sensibilità e capacità di ascolto e Le inviamo sentimenti di elevata stima.

Tavolo di confronto permanente per la risoluzione delle controversie. Richiesta di convocazione urgente

Riportiamo il testo della lettera inviata all'Ufficio Relazioni Sindacali lo scorso 25 luglio

L'Accordo Nazionale Quadro, assume significativa valenza rispetto le disposizioni che regolano il rapporto di lavoro e la gestione del personale della Polizia di Stato.

L'obiettivo è quello di coinvolgere l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali in una dialettica costante e costruttiva riguardo le materie che ne sono oggetto, nell'interesse comune di favorire, con razionalità e trasparenza, le serene e corrette condizioni di lavoro.

Per realizzare tali principi, l'Accordo Nazionale Quadro riconosce all'Ufficio per le Relazioni Sindacali, il ruolo di presidenza del tavolo centrale permanente di confronto per la risoluzione delle controversie che non dovessero trovare soluzione a livello periferico, e l'obbligo di convocazione con frequenza almeno mensile.

Attualmente, detto tavolo è l'unico organo deputato ad esprimere pareri vincolanti riguardo le materie regolate dall'accordo, in ordine ai quali, gli uffici ove la controversia è sorta, dovranno obbligatoriamente conformarsi.

Pur tuttavia, siamo costretti a rilevare, che proprio l'Ufficio Relazioni Sindacali, che dovrebbe essere il garante del rispetto della corretta applicazione delle norme contenute nell'Accordo Nazionale Quadro, sembra non voler rispettare il dettato dell'articolo 25, ostinandosi a non riunire il tavolo di confronto, addirittura da anni.

Oggi, a causa della mancata convocazione, le conflittualità sul territorio, a volte persino alimentate dai pareri e dalle interpretazioni relative all'applicazione degli istituti somministrate in periferia da una sola parte, hanno raggiunto livelli talmente elevati da non poter essere ulteriormente tollerati.

È il caso, ad esempio, delle istanze di chiarimento che giungono dal territorio pertinenti la corretta applicazione della reperibilità a chiamata, che qualche dirigente starebbe applicando ricorrendo ai colleghi stabilmente impiegati in servizi continuativi.

L'articolo 3 dell'accordo per l'utilizzazione delle risorse previste dal FESI, statuisce al primo comma che il compenso per la reperibilità è attribuito ai sensi dell'articolo 64 della L. 121/81 e 18 dell'Accordo Nazionale Quadro, sottoscritto il 31 luglio 2009.

Il secondo comma, sancisce che il medesimo compenso previsto per la reperibilità è attribuito al personale che, non obbligato a mantenere la reperibilità è chiamato ad intervenire in servizio per eccezionali, imprevedibili e non altrimenti risolvibili esigenze di servizio. Mentre, il terzo comma, dispone che: "fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64 della L. 121/81, nei casi previsti dai commi precedenti non può farsi ricorso al personale impegnato in servizi interni ed esterni stabilmente organizzati in turni continuativi".

Ciò nonostante, sul punto imperversa grande confusione a livello nazionale, poiché la norma appena richiamata non solo non è stata sufficientemente chiarita dall'Ufficio Relazioni Sindacali, che qui si rammenta, esprime solamente un parere parziale e non vincolante se non deliberato dal richiamato tavolo di confronto ma, per quel che ci consta, non è stata neanche mai richiamata.

Proprio sullo specifico punto, il SIULP è dovuto intervenire di recente presso codesto ufficio, poiché in alcuni Compartimenti Polizia Stradale i rispettivi dirigenti, per la copertura dei servizi ordinari non solo stanno imponendo ai colleghi impegnati in servizi stabilmente organizzati in turni continuativi di intervenire in servizio con due o tre ore in anticipo rispetto il turno previsto, chiamandoli a casa, ma vorrebbero, per completare l'abuso, anche non riconoscergli l'indennità per la reperibilità a chiamata.

La su esposta condotta dell'Amministrazione, ampiamente evidenziata, determina impedimento o comunque un marcato limite all'esercizio della libertà e della attività sindacale che, se non immediatamente interrotta, costringerà il SIULP a ricorrere agli organi giurisdizionali ai sensi dell'articolo 28 della L. n. 300 del 20

maggio 1970, per far valere le prerogative sindacali e salvaguardare le aspettative e i diritti dei colleghi che ci preghiamo di rappresentare e tutelare.

Ciò posto, la situazione, evidentemente fuori controllo, non può davvero essere ulteriormente tollerata e dilazionata, ragion per cui, nell'alveo delle corrette e proficue relazioni sindacali e nel rispetto delle norme e degli accordi vigenti, si chiede di convocare urgentemente il tavolo di confronto permanente per la risoluzione delle controversie mettendo all'ordine del giorno la problematica segnata.

Nell'attesa di conoscere la data, si inviano distinti saluti.

Integrazioni correttivi del D.L.vo 95 del 29.5.2017. Seguito - Osservazioni critiche su requisiti richiesti per il conferimento della denominazione di "Coordinatore"

Riportiamo il testo della nota dell'Ufficio Relazioni Sindacali nr. 555/RS/01/115/1/002915 del 21 luglio 2018 in risposta a nostro quesito del 4 aprile u.s. pubblicato sul Flash n. 15 del 7 aprile 2018.

Si fa riferimento alla nota n. 7.4.2/sf/205/2018 del 4 aprile scorso, con la quale codesta O.S. ha chiesto chiarimenti in merito ai requisiti richiesti per l'attribuzione della qualifica di coordinatore agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo che hanno maturato otto anni di anzianità nella qualifica.

Al riguardo la Struttura di missione per l'attuazione della revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato ha ribadito che la nuova figura non crea una nuova qualifica apicale all'interno dei suddetti ruoli: il legislatore del riordino ha introdotto nell'ordinamento del personale della Polizia di Stato la denominazione di "coordinatore" al fine di riconoscere una particolare valorizzazione dettesperienza acquisita nel corso della carriera, prevedendo una preminenza gerarchica di tale personale rispetto ai pari qualifica.

Per quanto attiene alla qualifica di sostituto commissario coordinatore, è stato riferito che i requisiti prescritti dall'articolo 26, comma 5/ter del d.P.R. n. 335/82 sono stati assunti da quelli previsti dalla normativa previgente (articolo 31 quater del d.P.R. n. 335/82) per la partecipazione alla selezione per titoli per l'attribuzione della denominazione di "sostituto commissario".

Le tematiche rappresentate potranno essere oggetto di approfondimento, unitamente alle altre Forze di polizia, nell'ambito dei lavori per l'adozione del prescritto provvedimento "correttivo" al decreto legislativo 95 del 2017, atteso che, come noto, la materia rientra nell'ambito del principio della sostanziale equidistribuzione tra tutte le Forze di polizia.

Aggiornamenti relativi al riordino delle carriere

Riportiamo il testo della nota dell'Ufficio Relazioni Sindacali n. 555/RS/01/115/3267 del 20 luglio 2018

La Struttura di missione per l'attuazione della revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato ha comunicato che l'atto parlamentare relativo allo schema di decreto "correttivo" del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 6 luglio scorso, è stato assegnato alle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Difesa e alla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati (AG n. 35), per l'acquisizione entro il 4 settembre 2018 -del prescritto parere.

Lo stesso schema di decreto è stato inoltre trasmesso alla Conferenza Unificata e al Consiglio di Stato.

Concorso a 1148 posti di Allievo Agente della Polizia di Stato Istanza di riesame in autotutela decisoria proposta da Studi Legali

Con riferimento al concorso a 1148 posti di Allievo Agente della Polizia di Stato di cui al bando pubblicato nella G.U. del 26.05.2017 alcuni colleghi, i cui congiunti hanno conseguito, nella prova scritta, un punteggio pari o superiore a 6/10, ci chiedono di sapere se risulta utile aderire ad istanze di riesame in autotutela promosse, previo pagamento di un importo di circa 100 euro, da alcuni studi legali e finalizzate ad ottenere l'ammissione alle prove concorsuali successive alla prova scritta.

In particolare ci viene chiesto:

- a) Se, in linea del tutto teorica e prognostica, vi siano concrete possibilità che l'istanza de qua possa essere accolta dall'Amministrazione e, per l'effetto, i propri congiunti possano essere ammessi alle prove fisiche e psicoattitudinali nelle sessioni straordinarie che il Ministero dovrà convocare per i vincitori del ricorso al Consiglio di Stato che si svolgeranno nei prossimi mesi;
- b) Se l'eventuale giudizio di idoneità alle prove successive possa costituire titolo per accedere ai ruoli della Polizia di Stato.

Preliminarmente occorre chiarire che l'istanza di riesame in autotutela decisoria può essere inoltrata, senza particolari formalità, da chiunque ne abbia interesse, all'Amministrazione. Non è, quindi, necessario avvalersi di uno studio legale.

Nel merito, in relazione al punto a) riteniamo del tutto improbabile che l'Amministrazione, regolarmente costituitasi in giudizio, in tutti i gradi di tutte le controversie afferenti la materia concorsuale possa accogliere un'istanza di riesame in autotutela volta all'ammissione alle prove successive dei candidati che hanno conseguito un voto pari o superiore a 6/10 nella prova scritta; mentre con riferimento al punto b) c'è da osservare il paradosso che si realizzerebbe nel caso di accoglimento dell'istanza di un candidato che abbia riportato un voto pari o superiore a 6/10 alle prove scritte e che superi la prova successiva (fisica e psicoattitudinale). E' infatti, evidente che, per quanto idoneo, non potrebbe mai, in ogni caso, "scavalcare" chi alle prove scritte abbia conseguito un punteggio superiore al suo e sia risultato idoneo alle prove fisiche e psico-attitudinali.

Rimborso rette asili nido. Quesiti

Riportiamo il testo della circolare della Direzione Centrale per gli Affari Generali del 18 luglio 2018 emanata in risposta ad alcuni quesiti relativi al rimborso delle spese sostenute per la frequenza di asili nido

Si fa seguito alla circolare p.n. del 20 settembre 2017, riguardante i benefici previsti dalla Legge di Bilancio per l'anno 2017 (art. 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232) relativi al rimborso delle spese sostenute per la frequenza di asili nido, per fornire indicazioni in merito ad alcuni quesiti, pervenuti a questa Direzione Centrale, vertenti sulla valutazione dei casi in cui il contributo da parte dell'INPS sia stato ricevuto dal dipendente dopo la corresponsione di quello erogato dall'Amministrazione.

Al riguardo, in conformità a quanto previsto dalla sopra citata circolare ed al fine di assicurare omogeneità di applicazione, si precisa che, nelle ipotesi in questione, gli interessati sono tenuti a restituire la somma ricevuta in eccedenza (di importo pari alla percentuale applicata al bonus ricevuto dall'INPS, ovvero dell'intero contributo governativo in caso di rimborso totale da parte dell'Amministrazione).

I relativi versamenti andranno effettuati sul Capitolo 3560 Capo XIV Entrate eventuali e diverse del Ministero dell'Interno, con causale "Capitolo 2585, art. 1 – Rimborso rette asili nido".

Tessere personali di riconoscimento

Con riferimento ad uno specifico quesito avallato dal SIULP, relativo alle tessere personali di riconoscimento, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha precisato che a seguito del riordino delle carriere di cui al d.lgs. n. 95/2017, la modulistica utilizzata da alcuni uffici è risultata non più attuale, come peraltro segnalato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A..

Infatti, poiché ad ogni singola qualifica e denominazione corrisponde un determinato codice di riferimento, è verosimile che l'utilizzo di moduli difformi da quello attualmente pubblicato e visionabile sul portale MODUS può aver indotto in errore il suddetto Istituto Poligrafico nella delicata fase di personalizzazione delle tessere di riconoscimento che, come noto, sono realizzate secondo precise regole tecniche e di sicurezza, mediante l'utilizzo di carte valori con oneri a carico dell'Amministrazione,

La citata Direzione ha rappresentato, tuttavia, che il suddetto Istituto Poligrafico ha iniziato, di recente, la distribuzione delle nuove schede per la richiesta dei tesserini di riconoscimento degli appartenenti alla Polizia di Stato, aggiornate alla luce delle novità introdotte dal riordino delle carriere.

Mobilità ordinaria personale ruolo assistenti ed agenti movimentazione ottobre 2018 pubblicazione piano dei potenziamenti specialità

L'Ufficio Relazioni Sindacali ha comunicato che, di seguito alla circolare del 6 luglio 2018 – nr. 555/rs/01/78/1/3194, concernente la mobilità ordinaria del personale ruolo assistenti ed agenti, sul portale doppiavola e sul portale della mobilità è stato pubblicato il piano dei potenziamenti relativo ai movimenti di ottobre 2018 per gli uffici di specialità, ad integrazione di quello già pubblicato il 16 marzo 2018.

Mancato completamento dell'orario di servizio per sopraggiunto malessere

Si è posto il problema dei dipendenti che non completano l'orario di servizio per un sopraggiunto malessere. Ci si chiede se questi siano tenuti a giustificare l'assenza con un certificato medico.

Al riguardo, la circolare nr. 557/RS/CNR.10/0734, emanata in data 18/3/2009, prevede che "se, invece, la malattia insorge durante l'orario di servizio giornaliero, la mancata residuale prestazione lavorativa dovrà essere giustificata facendo ricorso agli istituti che regolano le assenze dal servizio. Pertanto, ove l'assenza incida solo parzialmente sul turno di servizio, l'interessato potrà eventualmente fare ricorso allo strumento dei permessi brevi, di cui all'art. 17 del DPR 395/95, nei limiti ivi indicati. In tal caso dovrà essere scorporata dal computo dei giorni di prognosi concessi, la giornata in cui il dipendente ha prestato parzialmente

servizio". La Direzione Centrale di Sanità ha, altresì, specificato che laddove venga concesso un permesso breve, il dipendente non debba presentare alcuna certificazione medica, avendo l'obbligo di recuperare le ore non lavorate con le modalità specificate dalla normativa.

Infine, ai sensi dell'articolo 16 comma 6 del DPR 16 aprile 2009, nr. 51, il personale che non completa il turno per ferite o lesioni riportate durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle indennità previste per la giornata lavorativa.



Casa Editrice La Tribuna
2018, pagg. 512
ISBN 978-88-9317-729-0
euro 35,00

La protezione delle opere dell'ingegno

La contraffazione

La disciplina del commercio

Le norme sugli ascensori

I "compro oro"

I money transfer

Il libero svolgimento delle attività economiche è spesso minacciato da atti di "pirateria" o da pratiche abusive che alimentano la concorrenza sleale. I controlli in questo settore sono spesso macchinosi, riferendosi a settori del diritto piuttosto complicati e soggetti a una normativa in rapida evoluzione. Col testo "Pirateria Industriale e Abusivismo Commerciale" gli Autori forniscono, soprattutto agli operatori del controllo, agli avvocati e ai commercialisti ma anche agli esercenti, una approfondita disamina, tradotta in linguaggio giuridico-pratico, per la corretta applicazione degli istituti di diritto e delle sanzioni in materia.



tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 31/2018 del 28 Luglio 2018

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - tel.: 06 4455213 r.a. - fax: 06 4469841

© 2007 Segreteria nazionale Siulp - Tutti i diritti riservati